

AUMENTATO DALL'1.1.2023 A € 5.000 IL LIMITE PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

Nell'ambito della Legge n. 197/2022, "Finanziaria 2023", a decorrere dall'1.1.2023, il Legislatore ha previsto, con la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, l'aumento a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) del limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore. Merita evidenziare che in base al citato comma 3-bis, nel testo ante Finanziaria 2023, dall'1.1.2023 il limite sarebbe stato pari € 1.000.

Limite uso denaro contante	
fino al 25.12.2002	€ 10.329,14
dal 26.12.2002 al 29.4.2008	€ 12.500
dal 30.4.2008 al 24.6.2008	€ 5.000
dal 25.6.2008 al 30.5.2010	€ 12.500
dal 31.5.2010 al 12.8.2011	€ 5.000
dal 13.8.2011 al 5.12.2011	€ 2.500
dal 6.12.2011 al 31.12.2015	€ 1.000
dall'1.1.2016 al 30.6.2020	€ 3.000
dall'1.7.2020 al 31.12.2022	€ 2.000
dall'1.1.2023	€ 5.000 (anziché 1.000)

Il predetto aumento **non è applicabile** alla **negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** (cambiavalute iscritti nell'apposito Registro) e di conseguenza è confermata la soglia di € 3.000.



Il Legislatore **non ha previsto la rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni** ex art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite, che risultano pertanto pari al minimo edittale di € 1.000.

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A seguito della modifica in esame **dall'1.1.2023 non è possibile** effettuare pagamenti tra **sogetti diversi**, siano esse **persone fisiche o giuridiche**, in un'unica soluzione in contante di importo **pari o superiore a € 5.000**.

Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le **persone fisiche** ma anche le **persone giuridiche**.

Nell'ambito delle [FAQ](#) disponibili sul proprio sito Internet, il MEF ha chiarito che per "**sogetti diversi**" si intende **entità giuridiche distinte**. Ciò interessa, ad esempio, trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.

La limitazione riguarda "**complessivamente**" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "**operazioni frazionate**", ossia ai pagamenti inferiori al limite che **appaiono artificialmente frazionati**, quale ne sia la causa / titolo.



Il **frazionamento in più importi inferiori al limite** è ammesso nel caso in cui lo stesso sia **previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali**.

Nell'ambito delle citate FAQ il Ministero ha precisato che il termine "complessivamente" va riferito al **valore da trasferire**. In linea generale, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda il trasferimento in un'unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a € 5.000, ancorché:

- il trasferimento sia effettuato tramite **una sola "specie" di tali mezzi di pagamento** (contante /

titoli al portatore);

- il suddetto limite sia superato **cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento**.

Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una **pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome**, che configurano **operazioni distinte e differenziate**. Ad esempio:

- singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini (“cash and carry”);
- una pluralità di **distinti pagamenti connaturata all’operazione** stessa (contratto di somministrazione) ovvero a seguito di un **preventivo accordo tra le parti** (pagamento rateale).

Per tali fattispecie va effettuata una **valutazione caso per caso** della sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto. Sul punto lo stesso Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti:

- **attività commerciale e transazioni frequenti** (ad esempio, vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri). Un pagamento immediato in contanti entro il limite consentito (ora € 4.999,99) ed il residuo con mezzi tracciabili a cui fa seguito una fattura differita mensile rappresenta un comportamento “sanzionabile” poiché i pagamenti **appaiono artificialmente frazionati**. Ai fini del rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante:
 - rileva il **valore complessivo dell’operazione**;
 - ad ogni fattura deve corrispondere un’**autonoma operazione** in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante;
 - frazionare un pagamento riferito ad un’**operazione unitaria costituisce condotta elusiva**;
- **prestazione professionale** (ad esempio, trattamento ortodontico) della durata di un anno, per la quale è dovuto un onorario di € 5.400. È stato chiesto se sia possibile per il cliente, **versare** e per il professionista, **ricevere acconti mensili in contanti** per € 300 (regolarmente fatturati).

Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui la pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un **preventivo accordo tra le parti** (ad esempio, pagamento rateale). Il trattamento ortodontico costituisce una prestazione professionale per la quale **le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale** non incorrendo quindi nella violazione in esame.



Si rammenta che la Finanziaria 2018 ha introdotto il divieto di pagare le retribuzioni ai dipendenti in contante (i pagamenti vanno effettuati con strumenti tracciabili). Come evidenziato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Nota 15.4.2021, n. 606, alle violazioni in esame non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 8, comma 1, Legge n. 689/81.

TRACCIABILITÀ TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A € 5.000

I trasferimenti di **importo pari / superiore a € 5.000**, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Nell’ambito delle citate FAQ il MEF ha chiarito che:

- la limitazione all’utilizzo del contante / titoli al portatore:
 - è finalizzata a **garantire la tracciabilità** delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, **“canalizzando”** tali flussi presso i predetti intermediari abilitati;
 - prescinde dalla natura lecita / illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un **illecito “oggettivo”**;
- è possibile **prelevare / versare in contante dal proprio c/c**, poiché tale operazione **non configura un trasferimento tra soggetti diversi**. In base all’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 il ricorso **frequente o ingiustificato** ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista e, in particolare, il prelievo / versamento in contante di **importi non coerenti** con il profilo di rischio del cliente, rappresenta un **elemento di sospetto** che potrebbe far “scattare” una segnalazione all’UIF da parte della banca.

Si evidenzia che gli intermediari finanziari sono tenuti ad **inviare mensilmente all’UIF** le operazioni (versamenti / prelievi / bonifici) in contante **pari o superiori a € 10.000**, anche frazionate, effettuate dal medesimo soggetto. Tali comunicazioni c.d. “oggettive” prescindono dal fatto che le operazioni costituiscono una violazione all’utilizzo del denaro contante;

- è possibile **effettuare un pagamento di importo superiore a € 5.000 in contanti / assegni**, purché:
 - il **trasferimento in contanti** riguardi un **importo al di sotto di € 5.000**;
 - **oltre tale limite** il trasferimento avvenga con **strumenti di pagamento tracciabili**;
- a fronte di una **fattura unica** per la vendita di un bene di importo superiore a € 5.000 è **possibile accettare il versamento a titolo di caparra** purché:
 - il **trasferimento in contanti** riguardi un **importo al di sotto di € 5.000**;
 - **oltre tale limite** il trasferimento avvenga con **strumenti di pagamento tracciabili**;
- **non configura cumulo** e pertanto non costituisce violazione il **pagamento di una fattura unica** di ammontare complessivo pari o superiore a € 5.000, mediante l'emissione di **più assegni bancari, ciascuno di ammontare inferiore al limite**. Il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a € 5.000, eseguito tramite più assegni bancari con l'indicazione:
 - del nome / ragione sociale del beneficiario;
 - della clausola di non trasferibilità, se d'importo pari o superiore a € 1.000;**non configura cumulo.**

Per tale fattispecie gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto trattasi di **mezzi di pagamento che lasciano traccia dell'operazione**.

COMUNICAZIONE INFRAZIONI USO DEL CONTANTE

Come previsto dall'art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) devono comunicare, **entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS)**, le infrazioni circa l'uso del denaro contante riscontrate.

Tale comunicazione è dovuta anche dai componenti del Collegio sindacale / Consiglio di sorveglianza / Comitato per il controllo sulla gestione presso soggetti obbligati per le violazioni circa l'uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.



La comunicazione in esame **non va effettuata qualora l'infrazione sia stata segnalata nell'ambito di un'operazione sospetta**.

La comunicazione va effettuata in **forma libera**. A tal fine può essere utilizzato il seguente fac-simile.

Spett.le
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
di ...

Oggetto: Comunicazione violazione limitazioni all'utilizzo del denaro contante ex art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Il sottoscritto, dottore commercialista, è stato incaricato dalla società Flash srl, con sede in, partita IVA/C.F., della tenuta delle relative scritture contabili.

In relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle movimentazioni contabili in partita doppia

che

la fattura n.del.....per un totale di € 5.200,00, IVA compresa, emessa dalla società nei confronti del sig. residente a, C.F..... è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo alle limitazioni disposte dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.


Luogo, data

Firma

.....

UTILIZZO ASSEGNI / LIBRETTI DI DEPOSITO / "MONEY TRANSFER"

La disciplina relativa all'utilizzo degli assegni / libretti di deposito / "Money transfer" non ha subito modifiche e pertanto la stessa è così sintetizzabile.

Assegni	<p>In base all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.</p> <p>I moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste; • pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera. <p> Gli assegni e vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); • sugli assegni circolari evagliapostaliecambiari (indipendentemente dall'importo); <p>è sempre necessario indicare il nome / ragione sociale del beneficiario.</p>
Libretti deposito	<p>I libretti di deposito bancari / postali possono essere emessi soltanto in forma nominativa (è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari / postali al portatore).</p>
"Money transfer"	<p>Una particolare modalità di trasferimento di denaro da / verso l'estero (sovente Stati extraUE) è rappresentata dalle "rimesse di denaro" tramite i c.d. "Money transfer". Per il servizio in esame è confermato il limite pari a € 1.000 previsto dal comma 2 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.</p>

REGIME SANZIONATORIO

Come sopra accennato, **non è stato rimodulato il minimo edittale** della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che **per le violazioni commesse a decorrere dall'1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000**.

Violazione	Sanzione
Utilizzo contante e titoli al portatore (*)	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 1.000 a € 50.000; • da € 5.000 a € 250.000 per importi superiori a € 250.000.
Comunicazione infrazioni uso del contante	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 3.000 a € 15.000.

(*) La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.

Si rammenta che le violazioni in esame **possono essere definite:**

- tramite **oblazione** ex art. 16, Legge n. 689/81, come previsto dall'art. 65, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007 (per le violazioni di importo non superiore a € 250.000) con il pagamento di una somma in **misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole** e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al **doppio del minimo**, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione;
- **in via breve**, come previsto dall'art. 68, D.Lgs. n. 231/2007 richiedendo al MEF, **entro 30 giorni dalla notifica** del Decreto che irroga la sanzione, di pagare la sanzione in **misura ridotta (1/3 della sanzione irrogata)**.

CUMULO GIURIDICO

Nell'ambito del consueto incontro di inizio anno la Guardia di Finanza ha precisato che per le **condotte unitarie** (commissive / omissive) che violano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, come richiamato dall'art. 67, D.Lgs. n. 231/2007, è applicabile il **cumulo giuridico** di cui all'art. 8, Legge n. 689/81 che prevede l'irrogazione della **sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo** nei confronti del soggetto che, con un'azione / omissione:

- **viola diverse disposizioni;**
 - o
 - **commette più violazioni** della stessa fattispecie;
- salvo che non sia diversamente stabilito dalla Legge.

Per quanto riguarda la nozione di **unitarietà** la G.d.F. richiama, a titolo esemplificativo, il chiarimento fornito dal MEF nelle citate FAQ, in base al quale (nel più ampio contesto dell'attività commerciale) **"ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante"**.

In sede di verbalizzazione, i verificatori **riporteranno gli elementi idonei** a stabilire se le **plurime violazioni** devono essere qualificate come:

- una **condotta unitaria**, con **applicazione del cumulo giuridico;**
 - o
- **single violazioni non riconducibili ad "un'azione od omissione"**.

DEROGA UTILIZZO CONTANTE PER TURISTI UE / EXTRAUE

L'art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012 prevede una **deroga** alla limitazione all'uso del contante per gli **acquisti:**

- **effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo** di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
- da parte di **turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.**

Per le predette operazioni l'**utilizzo del contante** (dal 2019) **risulta possibile fino a € 14.999,99.**



La disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di **soggetti privati** (UE / extraUE / SEE) e **non riguarda** quindi le operazioni con **soggetti passivi**, per le quali permane il limite ordinario (ora pari a € 5.000) per la regolazione in contanti.

Si rammenta che per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati **devono porre in essere una serie di adempimenti.**